



# COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno  
Via Roma ,100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455  
Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  
cod.fisc.:81000790659 Part.IVA: 00775970650  
[www.comune.cicerale.sa.it](http://www.comune.cicerale.sa.it) e-mail:segreteria@comune.cicerale.sa.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 6 del 21 APRILE 2017

#### OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTA T.A.S.I. ANNO 2017.

L'anno **DuemilaDICIASSETTE**, il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale , a seguito di inviti diramati dal Sindaco, nel termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, con nota n. 945 in data 11/04/2017, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco CARPINELLI**, nella qualità di Sindaco.

Dei Consiglieri assegnati:	Presenti	Assenti
1 VALENTE Pasquale	x	
2 VERDEVALLE Daniele		x
3 TORRUSIO Angelo		x
4 CAFASSO Pietro	x	
5 GATTO Carla	x	
6 DEL GALDO Matteo		x
7 VORIA Giuseppe	x	
8 CORRENTE Domenico	x	
9 ARUNDINE Gerardo	x	
10 DI MOTTA ANTONIO	x	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa M. Gabriella RUGGIERO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Carpinelli, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto , ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 , nr.267 , hanno espresso parere  favorevole  contrario , per l'art. 49 :

- Il responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile ;
- Il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica ;

Letta l'allegata proposta del Sindaco, corredata dai pareri previsti dalla Legge 267/2000, relativa alla conferma tariffe T.A.S.I. anno 2017;

Dopo breve dibattito sull'argomento in esame, preceduto dall'invito del Sindaco ad esprimere favorevole consenso alla proposta in relazione alla conferma delle aliquote fiscali già applicate per la decorsa annualità;

Udito l'intervento del Consigliere Domenico Corrente, il quale preannuncia voto di astensione, in relazione alle ripercussioni di impatto fiscale determinate dal pregresso aumento disposto sulla tariffa T.A.R.I.

Con voti favorevoli n.4 espressi in forma palese per alzata di mano e n.4 astenuti (Consiglieri: P.Valente, D.Corrente, G.Arundine, A.Di Motta) su n.8 Consiglieri presenti;

## DELIBERA

**DI FARE PROPRIA** la proposta del Sindaco e per l'effetto:

- 1) di **CONFERMARE** per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come stabilite e applicate per l'anno 2015.
- 2) di **CONFERMARE** per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta TASI.
- 3) di **DARE ATTO** che per tutti i gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la TASI si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13.08.2014.
- 4) di **DARE ATTO** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge 208/2015.
- 5) di **DISPORRE** per il carattere immediatamente esecutivo del susseguente deliberato.
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.
8. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4- del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Letto e sottoscritto

Lì, 21/04/2017

IL PRESIDENTE

f.to Francesco CARPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa M.Gabriella RUGGIERO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio ON LINE del Comune il giorno \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi ,  
come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. 18/8/2000 n. 267,

( nr.        Reg. pubbl.);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa M.Gabriella RUGGIERO

=====

## **COMUNE DI CICERALE** **PROV. DI SALERNO**

### *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE* **N.2 DEL 11 /04/2017**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232;

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, come modificato con delibera di Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del

tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni<sup>1</sup>;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, statuisce: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...omissis...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*.

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di 'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016<sup>2</sup>;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti<sup>3</sup>;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'allegato prospetto che indica nel dettaglio i costi che vengono coperti con le entrate derivanti dall'applicazione della IUC-TASI;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : " *Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

---

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, stabilisce: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

<sup>3</sup> Verificare le specifiche previsioni contenute nel regolamento approvato.

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20/03/2017 dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20/03/2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **PROPONE**

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 6) di **CONFERMARE** per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come stabilite e applicate per l'anno 2015;
  - 7) di **CONFERMARE** per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta TASI;
  - 8) di **DARE ATTO** che per tutti i gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la TASI si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13.08.2014;
  - 9) di **DARE ATTO** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge 208/2015;
  - 10) di **DISPORRE** per il carattere immediatamente esecutivo del susseguente deliberato.
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

IL PROPONENTE  
f.to SIG. FRANCESCO CARPINELLI

Lì , 11/04/2017

---

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000, nr.267 ,

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità contabile:

- parere favorevole. **ATTO SENZA SPESE**

- parere contrario

Lì, 11/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
f.to DR. GERARDO CANTALUPO

---

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000, nr.267 ,

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità tecnica :

- parere favorevole.

- parere contrario

Li , 11/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Sig. Antonio MANZO

---